



**DETERMINA DIRIGENZIALE DA13/110**

**DEL 01/04/2015**

**DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI**

**SERVIZIO: Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA**

**UFFICIO: Qualità dell'Aria, Inquinamento acustico, Elettromagnetico**

**OGGETTO: Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii. – Autorizzazione Integrata Ambientale n. 64/26 del 27/10/08 e ss.mm.ii.  
Provvedimento ex art. 29-decies D. Lgs 152/06**

**DITTA: Veco Fonderia Smalteria S.p.A.**

**Sede impianto: Via Roma, 403 Martinsicuro (TE)**

**Attività svolta: Produzione di getti di ghisa**

**Codice IPPC: 2.4. "Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno"**

### **IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

#### **RICHIAMATE**

- l'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 64/26 del 27/10/08, così come aggiornata dai provvedimenti n. 191/26 del 21/02/2011 e 246/26 del 18/10/13, concessa alla Ditta Veco Fonderia Smalteria S.p.A., con sede legale in Via Roma, 403 Martinsicuro (TE), per l'esercizio dell'impianto di produzione di getti di ghisa, sito nel Comune di Martinsicuro (TE) in Via Roma, 403;
- la Diffida ex art. 29-decies del D.Lgs.152/06 n. DA/13/247/26 del 22/10/13 con cui si imponeva il rispetto delle prescrizioni stabilite nel provvedimento di AIA n.64/26 del 2008 così come aggiornato dal provvedimento n.191/26 del 21/02/2011;
- la sentenza TAR Abruzzo n. 597/2014 che ha disapplicato la zonizzazione comunale e gli atti con esso gravati;
- la Diffida DA13/51 del 07/03/14 ex art. 29-decies D. Lgs 152/06 con cui si imponeva il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale in vigore;
- la Diffida DA13/253/26 del 06/08/14 ex art. 29-decies D.Lgs 152/06 relativa alla sospensione delle attività della ditta con prescrizioni;
- la nota n. 5203 del 08/08/2014 con cui ARTA Abruzzo, in merito alla "documentazione tecnica" trasmessa 06/08/14 acquisita al nostro protocollo RA/217544 del 12/08/14 dalla Ditta Veco per rimuovere gli effetti di sospensione delle attività determinati dalla Diffida di cui al punto precedente, ha espresso "Parere tecnico favorevole" riservandosi di esprimere parere tecnico definitivo in un secondo momento a conclusione della disamina della documentazione tecnica trasmessa dalla Ditta;

- la Determina DA13/233 del 23/08/14 ex art. 29-decies D. Lgs 152/06 inerente la rimozione della sospensione delle attività di cui alla Determina DA13/253/26 del 06/08/14, in seguito al parere ARTA favorevole prot. 5203 del 08/08/2014; dandosi atto che la suddetta determina dispone che la ditta deve ottemperare a tutto quanto esposto nella nota ARTA n. 5203 del 08/08/2014 ed in particolare deve procedere alla sistemazione del piazzale secondo il progetto presentato al Comune dandone immediata comunicazione ad ARTA e all'Autorità Competente.

**CONSTATATO** che nel periodo successivo alla riapertura, in merito alla documentazione tecnica del 06/08/14, sono seguiti un parere ARTA del 27/10/2014 prot. 6811 nel quale si chiedeva alla Ditta di ripresentare un QRE aggiornato con quanto richiesto, una integrazione della documentazione da parte della Ditta in data 07/11/2014 prot. RA/300042 del 12/11/2014, un nuovo parere ARTA del 08/01/2015 prot. 49, contenente nuove richieste di correzione del QRE nonché ulteriori prescrizioni e infine è pervenuta una integrazione della documentazione da parte della Ditta in data 04/02/2015, prot. 33191 del 09/02/2015, con QRE aggiornato alle sole emissioni attive;

**PRESO ATTO** che ad oggi sulla documentazione inviata dalla Ditta ARTA non ha espresso parere tecnico favorevole definitivo e che quindi non risulta definito l'iter per l'eliminazione delle inosservanze e per l'applicazione di tutte le misure provvisorie e complementari per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità all'Autorizzazione vigente, ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. 152/2006, art. 29 decies, co. 9 lett. a);

**PRESO ATTO** che la Ditta Veco sta effettuando dei lavori per il superamento delle inosservanze all'Autorizzazione Integrata Ambientale vigente, come da nota del 27/01/2015 prot. RA/24113 del 29/01/2015, nota del 30/01/2015, prot. 31024 del 05/02/2015, nota del 04/02/2015 acquisita agli atti con prot. RA/33191 del 09/02/2015, nelle quali sono elencati i lavori e il cronoprogramma delle attività e che, da successive comunicazioni, risultano in corso di attuazione;

**PRESO ATTO** di quanto riportato nella nota ARTA del 20/02/15 prot.1076 assunta al prot.reg. n.46442 del 23/02/15 in cui la stessa esprime "parere non favorevole" sull'attività della Ditta, evidenziando che "la ditta attualmente sta lavorando in assenza di autorizzazione continuando, peraltro, a generare emissioni diffuse" e in cui si riporta un "elenco non esaustivo delle principali violazioni riscontrate e tutt'ora in atto":

*Violazione Art. 269 D.Lgs 152/06 e s.m.i. sanzionata dall'Art. 279 comma 1 per emissioni diffuse non convogliate in numerosi punti;*

1. *Violazione Art. 192 D.Lgs 152/06 e s.m.i per deposito incontrollato dei rifiuti sanzionata dall'Art. 256 dello stesso Decreto e presenza di rifiuti provenienti dall'impianto all'esterno del perimetro aziendale quali, a titolo esemplificativo, polveri di colore scuro presso le abitazioni poste nelle vicinanze;*
2. *Violazione delle prescrizioni A.I.A. sanzionata dall'Art. 29 quattordices D.Lgs 152/06 e s.m.i. per difformità riscontrate tra l'autorizzazione e la realtà impiantistica e gestionale in numerosi punti del processo produttivo:*

i) *Violazioni in materia di emissioni acustiche per superamento dei limiti autorizzati nell'AIA n. 64/08 e s.m.i. L'Autorizzazione richiama espressamente il rispetto dei limiti imposti dalla zonizzazione acustica comunale sia negli atti istruttori di rilascio dell'Autorizzazione sia in fase di rinnovo. Si sottolinea che la ditta ha impugnato la validità della Pianificazione Comunale solo in seguito ai rilievi e contestuale denuncia da parte dell'ARTA, senza richiedere tuttavia all'Autorità competente di rimodulare*

eventualmente le condizioni autorizzate. Si ricorda che i cittadini continuano a lamentare disturbi a causa delle emissioni acustiche provenienti dalla ditta con la presentazione di numerosi esposti (...);

ii) Mancata realizzazione della barriera fonoassorbente secondo quanto previsto in AIA. Nella documentazione a corredo dell'istruttoria di rilascio dell'AIA la ditta aveva dichiarato che si sarebbe adeguata alla zonizzazione acustica comunale che all'epoca era in fase di approvazione e, nell'istanza di rinnovo (ETD del 24/04/2013 prot. Regione Abruzzo RA/194730 del 30/07/2013 e ETD sostitutivo acquisito al protocollo ARTA n. 14081 del 10/12/2013), la ditta aveva dichiarato di avere realizzato la barriera fonoassorbente. La stessa ditta, nel corso della conferenza dei servizi del 28 gennaio 2014, in seguito a richiesta di chiarimenti da parte dell'ARTA, riferisce che, nell'istanza di rinnovo, aveva dichiarato erroneamente di avere realizzato la barriera fonoassorbente. Si precisa che, ad oggi, la ditta non ha proceduto alla realizzazione di interventi atti a contenere le emissioni acustiche e non ha presentato alcuna proposta finalizzata al contenimento delle stesse. A parere di ARTA, la Ditta, nell'ambito dell'AIA n. 64/08 e s.m.i. è tenuta a rispettare i limiti imposti dalla zonizzazione acustica comunale come stabilito all'atto di rilascio dell'autorizzazione;

iii) Mancata realizzazione dell'impermeabilizzazione del piazzale e raccolta delle acque meteoriche di prima pioggia (in violazione della L.R. 31/10 di cui all'Art. 13 D.Lgs 152/06 e s.m.i. sanzionato all'Art. 137 dello stesso decreto) e delle prescrizioni A.I.A. (sanzionato all'Art. 29 quatuordecies del D. Lgs 152/06 e s.m.i.), nonostante la ditta in fase di rinnovo abbia dichiarato di avere ottemperato alle prescrizioni. La mancata realizzazione degli interventi è stata successivamente verificata in seguito ai controlli effettuati smentendo le dichiarazioni rese dalla ditta stessa nella documentazione istruttoria di rinnovo;

iv) Difformità riconducibili a mancata messa a norma dei punti di emissione;

v) Presenza di un punto di emissione all'interno dell'ambiente di lavoro (sabbatrice Disa) non dichiarato in A.I.A. per il quale ARTA è tuttora in attesa di pronunciamento da parte del competente servizio della A.S.L. (Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) e per il quale la ditta non ha ancora fornito chiarimenti e delucidazioni

vi) Utilizzo di sostanze e materie prime non dichiarate nel ciclo produttivo;

3. Mancata adozione di sistemi di verifica della radioattività sui rottami in ingresso e sui materiali in uscita dall'impianto;

**PRESO ATTO** che con nota del 20/02/2015 prot. 1076, ARTA, con riferimento all'impermeabilizzazione del piazzale, conferma di aver verificato la "mancata realizzazione degli interventi" (cfr. violazioni, punto 3, iii);

**VISTE** la nota inviata dalla Ditta in data 24/02/2015 avente ad oggetto "Riscontro ARTA Abruzzo – Distretto di Teramo – Prot. 1076 del 20/02/15" acquisita con prot. RA 51359 del 26/02/2015, e la nota inviata dalla Ditta in data 25/02/2015 avente ad oggetto "Riscontro Regione Abruzzo nota prot. RA/45138 del 20/02/15" acquisita con prot. 51403 del 26/02/2015 e tenuto conto del fatto che, in seguito alle controdeduzioni della Ditta, ARTA non ha ritenuto di aggiornare le segnalazioni relative alle difformità riscontrate in corso di sopralluogo;

Per tutto quanto sopra esposto, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 29 decies, co. 9 lett. b) e fatte salve le competenze del Sindaco di Martinsicuro in qualità di Autorità Sanitaria, ai sensi delle normative

## DIFFIDA

la ditta Veco Fonderia Smalteria S.p.A., con sede legale in Via Roma, 403 Martinsicuro (TE) nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, per l'esercizio dell'impianto di produzione di getti di ghisa, sito nel Comune di Martinsicuro (TE) in Via Roma, 403 - codice IPPC 2.4, al rispetto delle prescrizioni di cui ai provvedimenti di Autorizzazione Integrata Ambientale n. 64/26 del 27/10/08, così come aggiornata dai provvedimenti n. 191/26 del 21/02/2011 e 246/26 del 18/10/13 nonché all'esecuzione e al rispetto di tutto quanto prescritto nei successivi provvedimenti tuttora in vigore: DA13/51 del 07/03/14 , DA13/253/26 del 06/08/14, DA13/233 del 23/08/14;

## DISPONE

la sospensione delle attività della Ditta Veco Fonderia Smalteria S.p.A., con sede legale in Via Roma, 403 Martinsicuro (TE) nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, per l'esercizio dell'impianto di produzione di getti di ghisa, sito nel Comune di Martinsicuro (TE) in Via Roma, 403 - codice IPPC 2.4, fino a completo adempimento di tutto quanto previsto e prescritto nelle Autorizzazioni vigenti e di quanto prescritto da ARTA.

Al fine di consentire la ripresa delle attività, si fa obbligo alla Ditta di gestire l'impianto nel rispetto delle Autorizzazioni rese sopra citate nonché nei successivi provvedimenti di diffida e, in particolare, di rimuovere ogni violazione di Legge segnalata nel parere tecnico ARTA del 20/02/15 prot. 1076 assunta al prot.reg. n.46442 del 23/02/15:

1. Violazione Art. 269 D.Lgs 152/06 e s.m.i. sanzionata dall'Art. 279 comma 1 per emissioni diffuse non convogliate in numerosi punti;
2. Violazione Art. 192 D.Lgs 152/06 e s.m.i per deposito incontrollato dei rifiuti sanzionata dall'Art. 256 dello stesso Decreto e presenza di rifiuti provenienti dall'impianto all'esterno del perimetro aziendale quali, a titolo esemplificativo, polveri di colore scuro presso le abitazioni poste nelle vicinanze;
3. Violazione delle prescrizioni A.I.A. sanzionata dall'Art. 29 quattordices D.Lgs 152/06 e s.m.i. per difformità riscontrate tra l'autorizzazione e la realtà impiantistica e gestionale in numerosi punti del processo produttivo:
  - iii) Mancata realizzazione dell'impermeabilizzazione del piazzale e raccolta delle acque meteoriche di prima pioggia (in violazione della L.R. 31/10 di cui all'Art. 13 D.Lgs 152/06 e s.m.i. sanzionato all'Art. 137 dello stesso decreto) e delle prescrizioni A.I.A. (sanzionato all'Art. 29 quattordices del D. Lgs 152/06 e s.m.i.), nonostante la ditta in fase di rinnovo abbia dichiarato di avere ottemperato alle prescrizioni. La mancata realizzazione degli interventi è stata successivamente verificata in seguito ai controlli effettuati smentendo le dichiarazioni rese dalla ditta stessa nella documentazione istruttoria di rinnovo;
  - iv) Difformità riconducibili a mancata messa a norma dei punti di emissione;
  - vi) Utilizzo di sostanze e materie prime non dichiarate nel ciclo produttivo;
4. Mancata adozione di sistemi di verifica della radioattività sui rottami in ingresso e sui materiali in uscita dall'impianto;

Altresì la ditta è tenuta a fornire analisi aggiornate del terreno e delle acque di falda per gli analiti potenzialmente derivanti dall'attività produttiva, atte a dimostrare l'assenza di possibili contaminazioni del terreno derivanti dalle attività svolte.




La comunicazione attestante il completo adempimento di tutto quanto previsto e prescritto nelle Autorizzazioni vigenti e di quanto prescritto da ARTA, deve essere inviata, a mezzo posta elettronica certificata, all'Autorità Competente e all'ARTA competente per territorio prima della riapertura. All'ARTA si chiede di verificare, entro 5 gg lavorativi a partire dal ricevimento della stessa, il pieno rispetto di quanto riportato nella presente diffida, dandone comunicazione tempestiva all'Autorità Competente.

Il responsabile del procedimento mette a disposizione, per la consultazione da parte del pubblico, copia del presente provvedimento presso l'ufficio *Qualità dell'aria, inquinamento acustico, elettromagnetico* – Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA – DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 8, del D.lgs. 152/06.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

---

L'ESTENSORE  
(Arch. Diana MELFI)



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(Dott.ssa Iris FLACCO)

